

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 784-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 8^a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE DINDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1970

Disciplina dell'attività sementiera

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sulla « disciplina dell'attività sementiera » che viene presentato alla loro attenzione è di notevole importanza non solo per i suoi riflessi sulla produzione ed il commercio delle sementi ma anche per quelli che potrà avere sulla genetica vegetale e sull'intera agricoltura del nostro Paese.

Il progresso agricolo è infatti molto legato alle buone sementi, alla loro selezione, alla loro purezza ed alla loro pronta ed economica reperibilità.

L'attuale disegno di legge, presentato dal Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'interno, della giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio e del commercio con l'estero è pertanto opportuno poichè l'attuale disciplina del settore è frammentaria e superata; ma è anche necessario perchè dobbiamo adeguare la nostra legislazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea, e precisamente alle direttive numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 — cui si è aggiunta dopo la stesura del provvedimento da parte degli organi ministeriali la direttiva n. 208 del 30 giugno 1969 — che si riferiscono alla commercializzazione, nell'ambito della Comunità, delle sementi rispettivamente delle barbabietole, della pianta foraggera, dei cereali, delle patate e delle piante oleaginose e da fibra.

Il disegno di legge riguarda le sementi per colture erbacee da pieno campo, per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiori, alle sementi delle piante agrarie ed ai materiali di moltiplicazione quali i bulbi ed i rizomi, mentre la disciplina della produzione ed il commercio delle sementi per piante forestali, officinali e da frutta verrà regolata con altro particolare disegno di legge.

Nel riferire sulle linee direttive del provvedimento mi prenderò la libertà di non procedere secondo l'ordine degli articoli, ma di seguire invece la via naturale del seme dalla sua creazione ai controlli ed al consumo, cosa che rende certamente più chiara tutta l'esposizione.

La scienza fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura è senza dubbio la genetica vegetale i cui cultori cercano, attraverso se-

lezioni ed incroci, che necessariamente richiedono anni di studio, di realizzare stabilizzando varietà vegetali che sempre più rispondano alle esigenze dell'agricoltura ed alle richieste della collettività. Molti di tali studi sono portati avanti da enti privati e da singoli appassionati, ma molti sono curati anche dagli istituti statali di ricerca e sperimentazione agraria disciplinati dal decreto presidenziale 17 novembre 1967, numero 1318, che debbono essere potenziati sia nei mezzi che nella preparazione del personale così da rispondere pienamente alle attese ed alle necessità della nostra agricoltura.

Gli inventori delle varietà vegetali si chiamano in termine tecnico « costitutori » e tale qualifica è loro riconosciuta dal Ministero dell'agricoltura, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. La Commissione ha lungamente dibattuto la non nuova questione della brevettabilità delle novità vegetali ed ha, alla fine, ritenuto di dover escludere ogni accenno al brevetto, modificando in tal senso il testo dell'articolo 9 formulato dal Governo, perchè non esiste a tutt'oggi nella nostra legislazione il riconoscimento di tale brevetto anche se il Ministro dell'industria, sulla base delle convenzioni internazionali e di alcune sentenze della nostra Magistratura, ne ha di fatto già rilasciato un certo numero. Viene così lasciato agli organi ministeriali competenti il compito di valutare l'opera effettiva di chi aspira ad ottenere la qualità di « costitutore » indipendentemente dal fatto che egli sia o meno titolare di brevetto.

Evidentemente la questione deve essere affrontata e dibattuta in altra sede, se del caso a mezzo di altro strumento legislativo.

Solo i costitutori (articolo 7 lettera *a*) possono produrre le sementi di base e cioè le sementi capostipite che, messe poi in coltivazione da sementieri anche non inventori, daranno la grande produzione di sementi da mettere a disposizione dell'agricoltore. Queste ultime sono le sementi chiamate certificate di 1^a e 2^a riproduzione.

Le sementi di base e certificate potranno essere messe in commercio (articolo 12) solo se appartengono alle varietà che siano state ammesse, dopo controlli complessi e prove

in campo, alla iscrizione in speciali registri, detti delle varietà, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, così come previsto all'articolo 19.

In realtà tali registri già esistono presso il Ministero dell'agricoltura essendo stati istituiti con legge 28 aprile 1938, n. 536, ma fino ad ora non era stato previsto l'obbligo della iscrizione della varietà per poterne commerciare le sementi.

Tale obbligo, che del resto deriva anche dalla applicazione di precise direttive della CEE, viene stabilito a garanzia dell'agricoltore, il quale avrà la sicurezza che ogni varietà posta in commercio è stata sperimentata e riconosciuta idonea dai competenti organi dello Stato.

La Commissione ha compiuto una approfondita indagine su questo punto e, sentiti soprattutto i ricercatori ed i costitutori, ha deciso di proporre al rappresentante del Governo, che ha accolto la richiesta, di modificare il disegno di legge nel senso di istituire, sull'esempio di altre Nazioni dentro e fuori il Mercato comune, un istituto specializzato, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di curare la tenuta dei registri di varietà e di sovrintendere alle attività di controllo (articolo 26).

Nel proporre tale Istituto si è superata la perplessità di dover creare un nuovo ente fra i tanti che ve ne sono poichè ci si è convinti che l'attività da compiersi è una attività utile, se essa è realmente specializzata e se è condotta da personale appassionato avente soltanto precisi compiti di studio e di applicazione.

Già con il decreto presidenziale 17 novembre 1967, n. 1318, ci si era preoccupati, e giustamente, di specializzare gli Istituti di ricerca e sperimentazione togliendo loro tutti quegli adempimenti non strettamente di istituto, che adagio adagio si erano venuti loro addossando, in modo che essi rispondessero veramente allo scopo per cui furono creati e cioè la ricerca e la sperimentazione su una particolare specie di cultura agraria. È pertanto parso necessario alla Commissione — in ciò, si ripete, pienamente confortata dalla opinione dei ricercatori — di non poter

caricare, come previsto nel disegno di legge governativo, l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di un compito estremamente specializzato e diverso da quello pure specializzato dell'Istituto stesso.

Sempre allo scopo di mantenere il costituendo Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri aggiornato nella ricerca scientifica volta al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici, la Commissione ha previsto la costituzione di un comitato tecnico-scientifico di consulenza per l'attività dell'Istituto, formato dai rappresentanti dei vari istituti sperimentali, così che vi sia tra i ricercatori, gli sperimentatori ed il personale dell'Istituto un armonico collegamento che consenta il migliore indirizzo delle energie e della spesa pubblica in questo campo così vasto, così delicato e così aperto a futuri sviluppi.

Non sarà mai abbastanza ripetuto che la genetica è la scienza fondamentale per lo sviluppo agricolo e che la buona scelta del seme è la prima cosa per un buon raccolto.

Nell'Unione Sovietica si ricordano i disastrosi effetti della « patata di Lisenko », imposta dal potere politico, e per contro l'ottimo, recente risultato di una pianta di girasole che sembra stia raddoppiando la resa in olio dei raccolti.

Gli Stati Uniti, decisamente in testa in questo settore della scienza agraria, starebbero arrivando a produrre ortaggi e frutta senza semi e sarebbero quindi in grado di accaparrarsi, senza ombra di dubbio, il gusto dei consumatori là dove presentassero tale prodotto sui mercati.

Qui in Italia anche i profani ricordano la rivoluzione portata nelle campagne dall'introduzione del grano della varietà « ardito » del compianto grande Strampelli, e tutti si rendono conto ad esempio di che cosa comporterebbe per l'agricoltura collinare dell'Italia centrale, ora profondamente in crisi, il successo nei tentativi di trovare una particolare varietà di grano duro che possa prosperare in quelle zone e sostituire quindi la scarsa redditività delle colture di grano tenero.

Per questo, mentre da una parte debbono essere curati gli Istituti di ricerca e speri-

mentazione, dall'altra occorre che l'Istituto preposto al controllo ed al mantenimento in purezza delle varietà vegetali sia efficiente, aggiornato ed operante.

Nell'articolo 19 del disegno di legge sono dettate le norme per l'iscrizione delle varietà vegetali negli appositi registri. La Commissione si è a lungo soffermata sul nono comma dell'articolo stesso il quale prevede l'obbligo del segreto circa la descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche, poichè taluni Commissari insistevano sul comprensibile desiderio dei costitutori italiani e stranieri di non dover rivelare il segreto della loro scoperta, e taluni altri ritenevano che non dovesse esservi, in materia, alcun segreto. Alla fine è prevalsa la giusta decisione di attenersi a quanto prescritto dalle direttive della CEE, intese ad ottenere che la delicata materia sia uniformemente regolata in tutti i Paesi del Mercato comune, e si è approvato il comma così come era stato predisposto nel testo governativo; mentre nessuna possibilità può essere consentita ai costitutori di mettere in commercio i propri prodotti durante le necessariamente lunghe sperimentazioni per la iscrizione nei registri di varietà, non essendo ciò consentito dalle norme comunitarie.

Una volta uscito dalle aziende dei costitutori, il seme di base passa ai riproduttori commerciali: passa quindi a coloro che dal seme di base, attraverso una prima ed una seconda riproduzione arrivano alle sementi chiamate « certificate », che formano il grosso della produzione selezionata, e alle sementi commerciali.

Tali sementi vengono poi, in appositi stabilimenti, depurate delle scorie e confezionate per la vendita.

Per eseguire questa attività, e cioè per produrre a scopo di vendita prodotti sementieri, occorre la licenza che la Commissione ritiene debba essere rilasciata dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura anzichè dal Prefetto, atteso che si tratta di materia più affine alla attività di quell'Ente e considerato anche che la nascita delle regioni non consiglia di accrescere le incombenze dei Prefetti.

Il Presidente della Camera di commercio delibera su parere di una particolare Commissione (articolo 2) nella quale è parso giusto dar posto anche ai rappresentanti degli agricoltori e dei coltivatori diretti, che sono in definitiva i principali interessati all'uso della buona semente, così come è parso giusto dar posto alla predetta categoria anche nella Commissione preposta all'iscrizione dei vegetali nel registro delle varietà di cui all'articolo 19.

Gli stabilimenti sementieri sono soggetti a controllo da parte dei tecnici all'uopo delegati dal Ministro dell'agricoltura, ed in particolare dei tecnici dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) istituito e finanziato, senza fini di lucro, dalle Casse di risparmio lombarde, che viene costituito, all'articolo 23, in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I controlli debbono venire effettuati in campo e negli stabilimenti di produzione, per cui è prevista una serie di denunce delle coltivazioni e di certificati di idoneità delle sementi durante la loro produzione, selezione ed imballaggio per la vendita (articoli 4, 21 e 22).

È prevista, sempre sopra e dentro i sacchi, pacchi ed imballaggi, una dettagliata certificazione con appositi cartellini in cui dovranno essere scritte tutte le caratteristiche atte ad individuare la semente e le sue qualità, la ditta produttrice, la provenienza del prodotto, ed altro, in armonia con le direttive comunitarie (articoli 11, 12 e 17) ed a garanzia del coltivatore acquirente.

È prevista infine la tenuta, da parte delle ditte produttrici e delle ditte importatrici di sementi, di uno speciale registro di carico e scarico (articoli 5 e 18) « per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza ».

La Commissione ha attentamente esaminata l'opportunità di istituire l'obbligo della tenuta di tale registro stante l'indubbio aggravio per le aziende produttrici che esso

rappresenta e la conseguente dichiarata contrarietà delle aziende stesse alla sua introduzione. Dopo avere tuttavia esaminato a fondo il problema con i rappresentanti dei sementieri e con i funzionari del Ministero dell'agricoltura responsabili del settore, la Commissione ha ritenuto di dover mantenere l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che del resto le ditte debbono già ora tenere per la loro contabilità interna, essendosi convinta che esso sia effettivamente necessario per un buon controllo della produzione e della distribuzione delle sementi.

Passando all'attività di vendita al dettaglio, debbo segnalare all'articolo 15 una novità nel campo della repressione delle frodi in commercio e cioè la non responsabilità del dettagliante circa quanto è contenuto nelle confezioni delle sementi, sempre che tali confezioni non siano state manomesse. La responsabilità, dunque, resta tutta esclusivamente del produttore. Ciò ha provocato vivaci ed insistenti interventi delle associazioni dei sementieri, le quali hanno fatto presente che alcune importanti caratteristiche delle sementi, quali ad esempio la germinabilità, dipendono anche dall'ambiente in cui le confezioni sono conservate, e che pertanto non può essere attribuita ai produttori di sementi una responsabilità che esorbiti dalle loro possibilità di intervento. A ciò la Commissione ha ritenuto di dover provvedere prescrivendo che il dettagliante debba conservare le confezioni di sementi in luogo asciutto e lontano dalle fonti di calore, rendendo così il commerciante responsabile non solo della non manomissione od alterazione delle confezioni di sementi, ma anche della loro buona conservazione ambientale.

Il Capo XI del disegno di legge detta le norme relative alla vigilanza e quelle che prescrivono le sanzioni per i trasgressori. La Commissione ha ritenuto in qualche caso troppo alti i limiti minimi delle ammende proposte dal Governo e li ha abbassati a lire 100.000. In qualche altro caso, specie quando viene previsto un ammontare della multa proporzionale alla quantità di merce irregolarmente venduta, come ad esempio nello

articolo 33, ha eliminato ogni limite superiore.

Il disegno di legge prevede inoltre una procedura snellita rispetto a quanto stabilito dal codice di procedura civile per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento (articolo 34) così da rendere più agevole e meno costoso adire il magistrato. La Commissione ha ritenuto infine di attenuare l'obbligo, per il trasgressore, della pubblicità dei provvedimenti, prescrivendolo soltanto per i provvedimenti giudiziari e per le decisioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ha perciò modificato il progetto governativo che prevedeva l'obbligo della pubblicità anche per provvedimenti amministrativi, ancora impugnabili, emessi dal Prefetto.

Norme importanti sono anche contenute nelle disposizioni transitorie e finali, tra cui il divieto di commercializzare prodotti sementieri di barbabietole, di cereali, di foraggiere o di piante oleaginose e da fibra che non appartengano alle specie elencate negli allegati nn. 1 e 2 alla legge (articolo 38), in modo da permettere la diffusione ad uso agricolo soltanto di specie largamente sperimentate in queste coltivazioni di così largo impiego. È abrogata la legge che disciplina la colorazione delle sementi foraggiere provenienti dall'estero (articolo 42); e l'Ente seme bietole zuccherine (articolo 43), il cui patrimonio dovrà essere devoluto all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna, è soppresso.

Per rendere meglio comprensibile la legge a tutti gli interessati la Commissione ha ritenuto di unire alla medesima un allegato che spieghi il significato dei termini tecnici (allegato n. 3), in ciò aderendo all'indirizzo della legislazione agricola di altri Paesi.

Il finanziamento delle attività previste dalla legge è stabilito in una parte straordinaria ed in una parte ordinaria (articolo 44). Straordinaria è la spesa per la creazione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri: essa viene coperta mediante utilizzo di 400 milioni ricavati dai fondi non ancora utilizzati destinati alla ricerca scientifica dall'articolo 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910, detta del

secondo Piano verde. La spesa annua corrente di lire 100 milioni sarà invece prevista dal bilancio del Ministero dell'agricoltura e sarà in effetti in gran parte coperta dalle tasse e dal pagamento dei servizi previsti dalla legge stessa.

Un cenno merita infine l'emanando regolamento di applicazione della legge. Esso è infatti indispensabile per dettare norme dettagliate sulle varie specie e varietà delle sementi agricole; e non essendo possibile che la legge possa essere applicata prima della pubblicazione del regolamento, è previsto

che quest'ultimo sia emanato dal Ministro dell'agricoltura entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

Per concludere, la Commissione chiede al Senato l'approvazione finale del presente disegno di legge, la cui entrata in vigore segnerà senza dubbio una tappa importante verso una migliore razionalità delle nostre coltivazioni e verso l'allineamento della nostra produzione di sementi alle norme ed al livello delle agricolture dei Paesi che fanno parte delle Comunità economiche europee.

DINDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

ATTIVITA' SEMENTIERA
RILASCIO DELLA LICENZA
DI ESERCIZIO

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e gli altri organi vegetativi destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal prefetto della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o docenti uni-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

ATTIVITA' SEMENTIERA
RILASCIO DELLA LICENZA
DI ESERCIZIO

Art. 1.

Identico.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è formata:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezio-

(Segue: *Testo del Governo*)

versitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti della categoria sementiera.

La Commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esame delle domande di licenza delle ditte delle rispettive provincie.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire diecimila prevista dal n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dagli agricoltori a ditte titolari di licenza.

Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, all'uopo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono provvedere ad immettere in commercio sementi appartenenti a varietà di propria costituzione; l'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ne degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un rappresentante provinciale degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Identico.

Identico.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

Art. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare alla apposita sezione per i prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura con sede in Roma le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

Art. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate la entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

Art. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di carico e scarico nonchè le modalità di tenuta del registro stesso.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);
- 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
- 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;
- 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;
- 5) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della legge specificherà, per ciascuno dei primi quattro gruppi, le specie che vi appartengono.

Art. 7.

Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1^a categoria: di base (*élite*);
- 2^a categoria: certificata;
- 3^a categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria di base (*élite*). — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costituente od aventi causa, direttamente o sotto il loro personale controllo, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 6.

Identico.

Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.

Art. 7.

Identico.

Identico:

a) categoria di base. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costituente od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti

(Segue: *Testo del Governo*)

devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base (*élite*), in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

Art. 8.

Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

- 1^a categoria: originaria;
- 2^a categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria originaria. — Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

b) categoria commerciale. — Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costitutore spetta al titolare del brevetto relativo alla varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica di costitutore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) *identica*.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costitutore spetta a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costituente quando la varietà non sia coperta da brevetto.

Art. 10.

È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in partite non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO IV

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE
IN COMMERCIO

Art. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi e muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costituente.

Art. 10.

*Identico.**Identico.*

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO IV.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE
IN COMMERCIO

Art. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza

(Segue: *Testo del Governo*)

purezza commerciale e la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare la destinazione del miscuglio, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità del sigillo.

Se il tipo o le caratteristiche della confezione non consentono l'applicazione o l'inserimento del cartellino, le indicazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

za commerciale e la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto.

Identico.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate.

Identico.

Identico.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale.

Nei confronti di detti miscugli non si applicano le disposizioni contenute nel primo comma e nei commi dal terzo al settimo del presente articolo. Le stesse disposizioni non si applicano alle sementi di piante arboree ed arbustive ed ai materiali di moltiplicazione di cui al precedente articolo 6 quando siano immessi in commercio in piccole partite, da determinarsi secondo quanto stabilito dall'ultimo comma del richiamato articolo 10, alle condizioni previste nel precedente comma.

Art. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base (*élite*) e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato un compenso nella misura che sarà stabilita ai sensi del successivo articolo 39.

L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

È applicabile la disposizione del settimo comma del precedente articolo 11.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

Art. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41.

Identico.

Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma del precedente articolo 11.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nel penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 11.

Art. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi non confezionati, sigillati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « Prodotto non destinato alla riproduzione ».

Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.

Art. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Identico.

Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

La determinazione dei requisiti minimi terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il regolamento stabilirà la percentuale massima di variazione che per i requisiti minimi di germinabilità potrà essere consentita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in caso di andamento stagionale particolarmente avverso.

(v. anche art. 25).

Il regolamento medesimo stabilirà altresì, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata della efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge e non presentino segni di alterazione o di manomissione.

CAPO V

IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 16.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri in-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Identico.

Art. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

CAPO V.

IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

trodotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

Art. 17.

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice.

Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico.

È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico.

Identico.

Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi

(Segue: *Testo del Governo*)

di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo.

Art. 18.

Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

CAPO VI

REGISTRI DI VARIETA'

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

La domanda di iscrizione al registro può essere chiesta dal costituente della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro della agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e da sei membri, di cui cinque scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimen-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

Art. 18.

Identico.

I produttori di sementi muniti della licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.

CAPO VI

REGISTRI DI VARIETA'

Art. 19.

Identico.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costituente della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori

(Segue: *Testo del Governo*)

tazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore della agricoltura ed uno in rappresentanza della categoria dei costitutori di novità vegetali.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi nella misura da stabilirsi ai sensi del successivo articolo 39.

Per le varietà non protette dal brevetto per invenzione, qualora non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza della varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti al mantenimento in purezza della varietà ed alla produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e sen-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

za ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

Art. 20.

La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

CAPO VII

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 21.

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)*Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 20.

*Identico.**Identico.*

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

CAPO VII

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo agli enti di sviluppo agricolo o ad altri enti che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, all'esercizio di tali compiti.

Art. 22.

Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi nella misura da stabilirsi ai sensi del successivo articolo 39.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Identico.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Identico.

Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Art. 23.

L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO VIII

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI
PRODOTTI SEMENTIERI DI TALUNI
GENERI E SPECIE

Art. 23.

L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere ed i cereali, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati numeri 1 e 2 della presente legge.

Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La classificazione in categorie sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio della Comunità economica europea numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966.

Art. 24.

Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà e prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

CAPO VIII

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI
PRODOTTI SEMENTIERI DI TALUNI
GENERI E SPECIE

Art. 24.

L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.

Identico.

La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 25.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri di cui al precedente articolo 23 aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

CAPO IX

**ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA CEREALICOLTURA**

(Sezione per i prodotti sementieri)

Art. 26.

L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura con sede in Roma, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sovrintende, per mezzo di apposita sezione, in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle attività di controllo previste dalle disposizioni legislative e regolamentari relative alla produzione ed al commercio dei prodotti sementieri, cura la tenuta dei registri di varietà e disimpegna tutti gli altri compiti che possono essergli affidati, in materia di prodotti sementieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Soppresso.

CAPO IX

**ISTITUTO CONSERVATORE DEI
REGISTRI DI VARIETA'
DEI PRODOTTI SEMENTIERI**

Art. 26.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di sovrintendere alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Istituto, che è sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cura la tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri e disimpegna tutti gli altri compiti che possano essergli affidati dal Ministero medesimo.

Art. 27.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo: tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto può essere destinato a prestare servizio

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.

Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.

Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro, nonchè con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.

L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 28.

Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un Comitato tecnico-scientifico, che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'Istituto e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

Esso è composto:

dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede

e da:

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

*(Segue: Testo del Governo)**(Segue: Testo approvato dalla Commissione)*

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dei comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, che a tal fine indicheranno tre nomi per ogni istituto scelti fra il direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica.

CAPO X**ISTITUTI E LABORATORI PER LE ANALISI DI PRODOTTI SEMENTIERI****Art. 27.**

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato agli istituti di ricerca

CAPO X**ISTITUTI E LABORATORI PER LE ANALISI DI PRODOTTI SEMENTIERI****Art. 29.**

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che

(Segue: *Testo del Governo*)

e di sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed ai laboratori di analisi che verranno indicati con il regolamento di esecuzione della presente legge.

L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

CAPO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

verranno indicati nel regolamento di esecuzione.

Identico.

CAPO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 29.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione della norma di cui al precedente articolo 13.

Art. 30.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire un milione.

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11, 12 primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300 mila a lire un milione.

La stessa sanzione di cui al comma precedente si applica per la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 10.

Art. 31.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la multa stabilita in mi-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 31.

Identico.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.

Art. 32.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Soppresso.

Art. 33.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la multa stabilita in misura pro-

(Segue: *Testo del Governo*)

sura proporzionale di lire 20 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non superiore a lire 2 milioni nè inferiore a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Art. 32.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

- 1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- 2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;
- 3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

porzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

*Identico.**Identico.*

Art. 34.

*Identico.**Identico:*

- 1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- 2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;
- 3) *identico.*

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)*Identico.***Soppresso.***Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 33.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di violazione delle norme della presente legge può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2, con provvedimento soggetto a pubblicazione sul foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

E soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione sud-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 35.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Identico.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

detta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

Nel caso che il trasgressore provveda al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista, in applicazione del terzo comma del precedente articolo 32, un estratto del verbale di accertamento della infrazione è pubblicato, nei modi previsti dalla lettera a) del terzo comma del presente articolo, a spese del trasgressore medesimo, con provvedimento del prefetto costituente titolo esecutivo, contro cui è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del precedente articolo.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentare domanda al prefetto per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 35.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Soppresso.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente all'attività sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 37.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga al-

(Segue: *Testo del Governo*)

legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonché di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

Art. 36.

A decorrere dal 1° luglio 1969 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggiere, limitatamente alle specie indicati nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

A decorrere dalla stessa data le specie foraggiere elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 37.

I miscugli di sementi foraggiere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

Art. 38.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato della Comunità

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

le disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonché di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

Art. 38.

A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggiere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggiere o di piante oleaginose o da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità euro-

(Segue: *Testo del Governo*)

economica europea o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati della Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti la avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato produttore delle sementi di base, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti minimi di purezza e di germinabilità.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese della Comunità o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate da uno Stato membro.

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonchè alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

Il giudizio relativo alla sussistenza delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo della Comunità economica europea. Tale giudizio, fino al 1° luglio 1970, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggiere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integra-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

pee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose o da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.

Identico.

Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo delle Comunità europee. Tale giudizio fino al 1° luglio 1971 è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggiere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonchè per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-

(Segue: *Testo del Governo*)

tive anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonchè di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Art. 40.

A partire dal 1° luglio 1969 le disposizioni della legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardanti la colorazione delle sementi foraggere di erba medica, trifoglio violetto, trifoglio bianco e trifoglio incarnato, sono abrogate.

Art. 41.

L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonchè di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Art. 42.

La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, è abrogata.

Art. 43.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 42.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dall'esercizio finanziario 1969, in ragione di lire 10 milioni per l'erogazione di spese e di lire 90 milioni per la corresponsione di contributi all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli sui prodotti sementieri.

All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 44.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.

Al predetto onere di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO N. 1

Sementi di generi e specie di cereali e di foraggere che non possono essere commercializzate se non corrispondono alla categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) *cereali*:

<i>Avena sativa</i> L.	Avena
<i>Hordeum distichum</i> L.	Orzo distico
<i>Hordeum polystichum</i> L.	Orzo polistico
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i>	Scagliola
<i>Secale cereale</i> L.	Segale
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento tenero
<i>Triticum durum</i> L.	Frumento duro
<i>Triticum spelta</i> L.	Spelta
<i>Zea mays</i> L.	Granoturco

2) *foraggere*:

<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pannocchino
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb	Festuca arundinacea
<i>Festuca pratensis</i> Huds	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. (ad eccezione della varietà <i>fallax</i>)	Festuca rossa
<i>Lolium spec.</i>	Loietto
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica selvatica
<i>Pisum arvense</i> L.	Pisello da foraggio
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> L.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) elef. var. <i>Sabellica</i> L.	Cavolo da foraggio
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg	Rafano oleifero
<i>Trifolium pratense</i> L. (a decorrere dal 1° luglio 1970)	Trifoglio pratense

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

A L L E G A T O N. 1

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) *identico*:2) *foraggere*:

<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pannocchino
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. (ad eccezione della varietà <i>fallax</i>)	Festuca rossa
<i>Lolium spec.</i>	Loietto
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica selvatica
<i>Pisum arvense</i> L.	Pisello da foraggio
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> L.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) elef. var. <i>Sabellica</i> L.	Cavolo da foraggio
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg.	Rafano oleifero
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense

3) *piante oleaginose e da fibra*:

<i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Ravizzone
<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Colza
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Carum carvi</i> L.	Cumino
<i>Gossypium sp.</i>	Cotone
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Linum usitatissimum</i> L. <i>partim</i>	Lino tessile

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate.

a) *graminacee*:

<i>Agrostis spec.</i>	Agrostide
<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Coda di volpe
<i>Arrhenatherum elatius L. J. et C. Presl</i>	Avena altissima
<i>Festuca ovina L.</i>	Festuca ovina
<i>Poa spec.</i>	Poa
<i>Trisetum flavescens L. Pal. Beauv</i>	Avena bionda

b) *leguminose*:

<i>Lotus corniculatus L.</i>	Ginestrino
<i>Lupinus spec.</i> (escluso il <i>Lupinus perennis L.</i>)	Lupino
<i>Medicago lupulina L.</i>	Lupolina
<i>Onobrychis sativa L.</i>	Lupinella
<i>Trifolium hybridum L.</i>	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum L.</i>	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Vicia spec.</i> (esclusa la <i>Vicia faba major L.</i>)	Veccia, favino (favetta)
<i>Hedysarum coronarium L.</i>	Sulla
<i>Trifolium Alexandrinum L.</i>	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium resupinatum L.</i>	Trifoglio persiano
<i>Trigonella foenum graecum L.</i>	Fieno greco

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate:

a) *graminacee*:

<i>Agrostis spec.</i>	Agrostide
<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Coda di volpe
<i>Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.</i>	Avena altissima
<i>Festuca ovina L.</i>	Festuca ovina
<i>Poa spec.</i>	Poa
<i>Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.</i>	Avena bionda

b) *identica*:

c) *oleaginose e da fibra*:

<i>Arachis hypogaea L.</i>	Arachide
<i>Brassica juncea L.</i>	Senape bruna
<i>Brassica nigra L. W. Koch</i>	Senape nera
<i>Papaver somniferum L.</i>	Papavero
<i>Sinapis alba L.</i>	Senape bianca
<i>Soia hispida L.</i>	Soia

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ALLEGATO N. 3

Significato dei termini tecnici usati nella legge

Caratteristiche secondarie.

(Art. 20).

Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

Cartellino del produttore.

(Artt. 11 e 17).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

Cartellino ufficiale.

(Art. 12, 22 e 41).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Categoria « di base ».

(Artt. 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40).

La definizione di categoria « di base » è contenuta nell'articolo 7, lettera a).

Categoria « certificata ».

(artt. 7, 12 e 40).

La definizione di categoria « certificata » è contenuta nell'articolo 7, lettera b).

Categoria « commerciale ».

(Artt. 7, 8 e 38).

Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'articolo 7, lettera c).

Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'articolo 8.

Categoria « originaria ».

(Art. 8).

La definizione di categoria « originaria » è contenuta nell'articolo 8, lettera a).

Costitutore.

(Artt. 7, 9 e 19).

È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base.

(Art. 37).

Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi « di base ».

Germinabilità.

(Artt. 11, 14 e 17).

È la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Poichè questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

Ibridi.

(Art. 19).

Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

Istituti di ricerca e sperimentazione.

(Artt. 2 e 28).

Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

Miscugli.

(Artt. 6, 10, 11 e 39).

La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 10.

Prodotti sementieri.

(Artt. 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38, 44).

Ai fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'articolo 1.

Produttori di sementi.

(Artt. 4 e 5).

Sono coloro che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

Purezza.

(Artt. 11, 14, 17).

È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà.

Sementi di varietà locali.

(Art. 25).

Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è « ecotipi ».

Varietà sintetiche.

(Art. 19).

Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.